

# **STATUTO**

dell'Associazione

**Fondo di Solidarietà Integrativo Unico**

## INDICE

### **TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', DURATA**

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 2 – SEDE

ART. 3 – SCOPO

ART. 4 – DURATA

### **TITOLO II – SOCI SOSTENITORI E BENEFICIARI**

ART. 5 – SOCI SOSTENITORI E BENEFICIARI

ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI BENEFICIARI

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI BENEFICIARI

ART. 8 – RECESSO DEL SOCIO BENEFICIARIO

ART. 9 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO BENEFICIARIO

ART. 10 – ESCLUSIONE DEL SOCIO BENEFICIARIO

ART. 11 – ESCLUSIONE DEL SOCIO SOSTENITORE

### **TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE**

ART. 12 – PATRIMONIO

ART. 13 – ENTRATE

ART. 14 – SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

ART. 15 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

### **TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

ART. 16 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 17 – DECISIONI DEGLI ASSOCIATI: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

E DECISIONI DEGLI ASSOCIATI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

ART. 18 – ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI

ART. 19 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI

ART. 20 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI

ART. 21 – DELIBERAZIONI E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPP.TI DEGLI ASSOCIATI

ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 23 – SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 24 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 25 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART. 26 – ORGANO DI CONTROLLO

ART. 27 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

#### **TITOLO V. BILANCI, LIBRI E SCRITTURE**

ART. 28 – BILANCIO DI ESERCIZIO

ART. 29 – LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

#### **TITOLO VI. MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI. ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE. FORO COMPETENTE.**

ART. 30 – MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI

ART. 31 – FORO COMPETENTE

ART. 32 – LEGGE APPLICABILE

## TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA', DURATA

### ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Premesso che nel 1994, in forza di verbale di intesa tra la Ing. C. Olivetti C. S.p.A., le società all'epoca da essa controllate e le Organizzazioni Sindacali FIM/CISL, FIOM/CGIL e UILM/UIL, sono state costituite le associazioni denominate Fondo di Solidarietà Interna Olivetti – Settore Industriale e Fondo di Solidarietà Interna Olivetti – Settore Commerciale, stante la *“necessità di avviare una nuova fase costituente dei Fondi di Solidarietà Interna per contrastare gli effetti distorsivi correlati sia alla pluralità di Fondi sia alla riduzione della base associativa e, quindi, la comune volontà di procedere celermente alla unificazione dei fondi stessi”*.

Nel 2018, a seguito di verbale di accordo tra le parti sindacali ed i soci sostenitori aziende, al fine di permettere l'apertura dei fondi anche a soci sostenitori aziende terze rispetto al gruppo Olivetti ed ai relativi dipendenti e pensionati ex dipendenti di società terze, sono stati modificati gli Statuti dei due Fondi.

I predetti Fondi, preso atto della progressiva riduzione della base associativa del Fondo di Solidarietà Interna – Industriale e come raccomandato dalle organizzazioni sindacali, hanno deliberato la fusione per incorporazione del FSI Settore Industriale nel FSI Settore Commerciale. Le Organizzazioni sindacali svolgeranno un ruolo di indirizzo rispetto alle finalità del fondo stesso.

Tanto premesso, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, è costituita l'Associazione denominata *“Fondo di Solidarietà Integrativo Unico”*, (di seguito anche *“l'Associazione”* o *“il Fondo”* o *“F.S.I.U.”*), riconosciuta mediante iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura Torino e disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento di Gestione, dal Regolamento Elettorale, dal Codice civile e dalla normativa vigente in materia.

Lo Statuto è informato al principio di favorire nel modo più ampio possibile la partecipazione degli associati all'organizzazione e all'attività dell'associazione.

### ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Banchette (TO).

Il Consiglio Direttivo potrà modificare tale sede nell'ambito dello stesso Comune senza ulteriori formalità e potrà istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie e/o uffici di rappresentanza comunque denominati.

### ART. 3 – SCOPO

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione, nell'ambito dei valori mutualistici e di solidarietà sociale, in conformità con l'art. 11, L. 20.5.1970, n. 300, e nei limiti indicati dell'art. 7 del presente Statuto, persegue, in via esclusiva o principale, fini assistenziali.

In ogni caso l'Associazione, che opera sul territorio nazionale, promuove:

- a) L'integrazione dei trattamenti a carico degli enti pubblici competenti in materia di assistenza sanitaria, ove non ve ne sia l'obbligo per il datore di lavoro per legge o per contratto collettivo nazionale di lavoro;
- b) la realizzazione di propri interventi assistenziali per ovviare a carenze degli enti pubblici in materia di assistenza sanitaria, ove non ve ne sia l'obbligo per il datore di lavoro per legge o per contratto collettivo nazionale di lavoro.

Le aree di intervento sono definite dal Regolamento di Gestione.

Eventuali altri e diversi ambiti di operatività, sempre a carattere assistenziale, potranno essere definiti a seguito di modifica del medesimo a termini di Statuto.

### ART. 4 – DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## **TITOLO II – SOCI SOSTENITORI E BENEFICIARI**

### ART. 5 – SOCI SOSTENITORI E BENEFICIARI

I soci si distinguono in:

- Soci sostenitori,
- Soci beneficiari.

Sono soci sostenitori:

- a) Le società già socie sostenitrici dei FSI Commerciale ed Industriale prima della fusione;
- b) Altre Società produttrici di beni o servizi, Enti o Associazioni che abbiano formulato richiesta di adesione all'Associazione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori possono recedere previo preavviso scritto di sei mesi; tale facoltà non può essere esercitata prima che siano trascorsi 2 anni di permanenza nel Fondo, previa assunzione

di tale obbligo da parte del socio sostenitore in sede di adesione all'Associazione ex art. 24 c. 2 c.c..

Sono soci beneficiari (dipendenti e pensionati):

- a) Le persone fisiche associate ai Fondi oggetto di fusione, qualora confermino l'iscrizione e siano in regola col pagamento della quota associativa.
- b) I dipendenti in servizio o assimilati di un socio sostenitore inquadrati, secondo l'art. 2095 c.c., nelle categorie di operaio, impiegato e quadro; la fruizione del beneficio decorre dopo 30 giorni di adesione all'Associazione.
- c) I pensionati già dipendenti di società terze non associate al Fondo, i quali non risultino associabili ad altri fondi o forme assicurative aziendali aventi finalità simili, che formulino richiesta d'iscrizione a termini di Regolamento di gestione, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo;

I soci beneficiari dipendenti, o in pensione ed i loro assimilati, in regola con la contribuzione, conservano il diritto all'adesione al Fondo, ancorché la Società loro ultima datrice di lavoro non continui a rimanere Socio dell'Associazione, ovvero eserciti il diritto di recesso, o venga cessata su delibera del Consiglio Direttivo per morosità, a condizione che da parte della medesima Società non sia stata prevista l'istituzione di altri fondi o forme assicurative aziendali aventi finalità simili.

I soci beneficiari, dipendenti e pensionati, fruiscono degli interventi dell'Associazione, nei limiti e alle condizioni fissati dal Regolamento di Gestione, per i familiari componenti il nucleo familiare secondo quanto disposto dall'art. 2, commi 6 e 6 bis, D.L. n. 69 del 1988, conv. L. n. 153 del 1988.

La qualità di socio non è trasmissibile.

#### ART. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI BENEFICIARI

L'ammissione di un nuovo socio beneficiario è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, e deve essere coerente con le finalità perseguite e con l'attività generale svolta. L'ammissione viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberare di anno in anno i criteri generali di accettazione, con particolare riguardo ai risultati economici del Fondo.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei rappresentanti dei soci.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dal Regolamento di gestione.

#### ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI BENEFICIARI

Tutti i soci beneficiari godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del Fondo ed alla sua attività. In modo particolare:

a) i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dal Fondo, ricevendone informazioni ed avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti del Fondo;
- di eleggere i rappresentanti degli associati e, nel caso in cui il socio beneficiario sia stato eletto quale rappresentante, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- nel caso in cui il socio beneficiario sia stato eletto quale rappresentante degli associati, di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

b) i soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- ad operare nell'interesse del Fondo e per la realizzazione dei suoi scopi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Fondo;
- al pagamento nei termini della quota associativa, annualmente stabilita. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile ed in nessun caso può essere restituita. L'importo delle quote che dovranno versare i soci è determinato da regolamento di gestione.

Le quote associative non possono essere trasmesse a terzi, né per atto tra vivi, né *mortis causa*. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano con la stessa rapporti di contenuto patrimoniale.

#### ART. 8 – RECESSO DEL SOCIO BENEFICIARIO

Qualunque socio beneficiario può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dal Fondo e di cessare, conseguentemente, la sua qualità di socio senza alcun diritto di restituzione delle quote versate.

Tale recesso avrà effetto allo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione del recesso pervenga con almeno 3 mesi di preavviso.

#### ART. 9 – CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO BENEFICIARIO

Cessano di essere soci con effetto dal momento in cui si verifica l'evento di seguito indicato, salva diversa e specifica indicazione contenuta nel presente Statuto in merito al momento di decorrenza degli effetti:

- a) I soci beneficiari che siano morosi per più di un anno consecutivo; la morosità, ancorché non contestata dagli organi dell'Associazione, comporta immediatamente per il moroso ed i suoi familiari la perdita del diritto alle prestazioni. La riammissione del moroso è subordinata al pagamento di una somma pari ai contributi dovuti per tutto il periodo scoperto, con l'applicazione di un periodo di carenza delle prestazioni di tre mesi dalla data di riammissione.
- b) Decesso dell'associato.
- c) Recesso dell'associato ai sensi del precedente articolo 8.
- d) Esclusione dell'associato ai sensi dei seguenti articoli 10 e 11.

Il decorso dell'anno, dal momento in cui si verifica il presupposto di cui al precedente articolo 5, senza che vi sia stata adesione al Fondo con versamento della relativa quota annuale, da parte dei soci beneficiari in pensione o loro assimilati, produce decadenza definitiva dalla possibilità di iscrizione al medesimo.

#### ART. 10 – ESCLUSIONE DEL SOCIO BENEFICIARIO

Il socio beneficiario che commetta gravi scorrettezze nei confronti dell'Associazione può essere sospeso o escluso dalle prestazioni del Fondo. La sospensione o l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate all'interessato dal Presidente con indicazione della decorrenza e della durata.



Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea dei rappresentanti mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno del Fondo sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Fondo.

#### ART. 11 – ESCLUSIONE DEL SOCIO SOSTENITORE

Al socio sostenitore che risulti moroso il Consiglio Direttivo richiede, entro un mese dal verificarsi della condizione di morosità, dandone informazione, eventualmente tramite posta elettronica, ai dipendenti, di provvedere al pagamento entro un termine massimo di ulteriori 60 giorni. Perdurando il comportamento moroso oltre il predetto termine, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare la cessazione della qualità di socio nei confronti della predetta Società. Le prestazioni saranno assicurate ai soci beneficiari in ogni caso soltanto sino alla data indicata nella comunicazione di cui sopra.

### **TITOLO III – PATRIMONIO ED ENTRATE**

#### ART. 12 – PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale del FSIU è costituito dalle risorse del FSI Settore Commerciale e da quelle del FSI Settore Industriale apportate in sede di fusione per Incorporazione del F.S.I. Settore Industriale nel F.S.I. FSI Settore Commerciale.

Il patrimonio può essere incrementato:

- a) Dai patrimoni provenienti all'Associazione dalla fusione e incorporazione in essa di altri Fondi di solidarietà aventi finalità simili;
- b) Dai beni e crediti che l'Associazione acquisisca a titolo definitivo;
- c) Dagli interessi maturati sui fondi a disposizione;
- d) Da eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) Da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Gli Organi Sociali del FSU si impegnano a mantenere una quota del 10% del patrimonio netto come quota di patrimonio indisponibile, da destinare esclusivamente alla soddisfazione di eventuali creditori.

#### ART. 13 – ENTRATE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dai contributi annuali versati dai soci sostenitori in conformità al Regolamento di Gestione;
- b) Dai contributi annuali versati dai soci beneficiari in conformità al Regolamento di Gestione;
- c) Da quote supplementari o contributi specifici per prestazioni rese nei confronti dei soci in conformità delle finalità istituzionali.
- d) Da ogni altra entrata, purché approvata dal Consiglio Direttivo.

Attesa la deliberazione di mantenere vigenti per l'anno 2022 i Regolamenti di Gestione del FSU Industriale e del FSU Commerciale, le contribuzioni dei relativi soci, unitamente alle uscite di cassa per le prestazioni, continueranno ad essere specificatamente gestite in base ai suddetti distinti Regolamenti di Gestione, sebbene imputabili all'unica associazione FSU nato dalla fusione.

#### ART. 14 – SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio del FSU Unico.

#### ART. 15 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'associazione, anche nel caso di recesso o altra ipotesi di scioglimento del vincolo associativo.

### **TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### ART. 16 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) L'Assemblea dei rappresentanti degli associati
- c) Il Consiglio Direttivo
- d) Il Presidente del Consiglio Direttivo,
- e) L'Organo di controllo

ART. 17 – DECISIONI DEGLI ASSOCIATI: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E DECISIONI DEGLI ASSOCIATI MEDIANTE CONSENSO SCRITTO

Le decisioni degli associati possono essere adottate:

1. in assemblea.

L'Assemblea degli associati è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza secondo le norme del presente Statuto.

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente ed è convocata almeno una volta ogni tre anni per eleggere, a norma del Regolamento Elettorale, i componenti dell'assemblea dei rappresentanti dei soci di cui al successivo articolo 18. Delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto, dai regolamenti o dalla Legge.

L'Assemblea è validamente costituita qualora vi partecipi almeno la metà dei rappresentanti, e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (50% più uno) dei rappresentanti presenti di persona o per delega. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video da remoto collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei rappresentanti degli associati che vi partecipano. La riunione si ritiene comunque svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

2. Mediante voto per corrispondenza o consenso espresso per iscritto.

In tal caso dai documenti sottoscritti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Le decisioni degli associati mediante voto per corrispondenza o consenso espresso per iscritto sono assunte per le stesse materie e con le stesse maggioranze sopra indicate per l'assemblea degli associati.

ART. 18 – L'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei rappresentanti dei soci rappresenta la totalità dei soci ed è composta da un numero di rappresentanti dei soci eletti pari al 4% (arrotondato all'unità superiore) dei soci iscritti risultanti al 31 dicembre dell'ultimo esercizio, e comunque non inferiore al numero di 15 (quindici), eletti in conformità al Regolamento elettorale.

I Rappresentanti durano in carica tre (3) anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del terzo bilancio consuntivo da essi approvato.

Per l'assolvimento dell'incarico di Rappresentante non compete emolumento alcuno.

Il loro mandato è rinnovabile.

Ove nel corso di mandato un rappresentante dei soci si astenesse – senza giustificato motivo - dal partecipare all'Assemblea per un numero di adunanze consecutive superiore a 2 (due), tale Rappresentante viene dichiarato escluso e subentra il primo eletto escluso.

Ove in corso di mandato venga meno, per qualsiasi causa, un Rappresentante si fa luogo al subentro del primo eletto escluso, come previsto dal "Regolamento Elettorale", e sino a conclusione del mandato in corso.

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto e può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro rappresentante, anche membro del Consiglio Direttivo. Non sono ammesse più di due deleghe.

#### ART. 19 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei rappresentanti degli associati è convocata almeno una volta l'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo, anche fuori della sede sociale, dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal rappresentante più anziano, mediante comunicazione scritta, anche mediante posta elettronica, recante il luogo (ed eventuale link collegamento audio/video da remoto), giorno ed ora della riunione e l'Ordine del Giorno, inviata a ciascun rappresentante almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per le materie demandate all'approvazione dell'Assemblea straordinaria, la convocazione della stessa può avvenire altresì su richiesta motivata di un numero di soci rappresentanti almeno il 10% degli associati.

#### ART. 20 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei rappresentanti degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 25 del presente Statuto.

Il Presidente dell'Assemblea dei rappresentanti degli associati è assistito da un segretario della riunione che funge da verbalizzante.

Il Presidente dell'Assemblea dei rappresentanti verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza dal segretario sotto la supervisione del Presidente, che lo sottoscriveranno.

#### ART. 21 – DELIBERAZIONI E COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea dei rappresentanti degli associati si riunisce in sessione ordinaria e/o straordinaria. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora vi partecipi almeno la metà dei rappresentanti, e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (50% più uno) dei rappresentanti presenti di persona o per delega, fatta salva ogni diversa inderogabile maggioranza prevista dalla normativa vigente.

L'Assemblea ordinaria:

1. delibera sull'approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza;
2. nomina e revoca dei 6 membri del Consiglio Direttivo da scegliere tra rappresentanti dei soci di cui all'art. 18 del presente Statuto.
3. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dalla Legge (a titolo esemplificativo: delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione; delibera sulla responsabilità degli organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti).

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con l'intervento dei due terzi dei rappresentanti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta (50% più uno) dei rappresentanti presenti di persona o per delega, fatta salva ogni diversa inderogabile maggioranza prevista dalla normativa vigente, ed in particolare è richiesta la maggioranza dei tre quarti dell'assemblea dei rappresentanti degli associati per deliberare lo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. sulle proposte di modifica dello Statuto, del Regolamento di gestione e del Regolamento elettorale;
2. sulla trasformazione, fusione, scissione, liquidazione e scioglimento dell'Associazione;
3. su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto o dalla Legge.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati da remoto, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei rappresentanti degli associati che vi partecipano. La riunione si ritiene comunque svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

#### ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo operativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da sei (6) rappresentanti eletti, a norma del Regolamento Elettorale, dall'Assemblea dei rappresentanti degli associati di cui all'articolo 18) del presente Statuto, tra membri della stessa.

I Consiglieri durano in carica tre (3) anni e scadono l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del terzo bilancio consuntivo da essi predisposto.

Il loro mandato è rinnovabile.

Qualora durante il triennio vengano a mancare uno o più Consiglieri si farà luogo al subentro dei primi non eletti come previsto dal "Regolamento Elettorale".

I Consiglieri di cui al comma precedente restano in carica sino al termine del mandato del Consiglio.

Per l'assolvimento dell'incarico di Consigliere non compete emolumento alcuno.

#### ART. 23 – SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria, di norma trimestralmente, su convocazione del Presidente, che ne presiede le riunioni.

Esso può essere convocato in via straordinaria a cura del Presidente su richiesta scritta di almeno due (2) membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato per iscritto, anche mediante posta elettronica, con preavviso di dieci (10) giorni, ai membri del Consiglio Direttivo e contenere luogo (ed eventuale link collegamento audio/video da remoto), giorno ed ora della riunione e l'Ordine del Giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è Presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto il processo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dagli altri membri presenti alla riunione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri che vi partecipano. La riunione si ritiene comunque svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante.

#### ART. 24 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) Assicurare il conseguimento dello scopo dell'Associazione gestendola in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi dell'Assemblea;
- b) Predisporre ed approvare il bilancio preventivo, di norma entro il mese di giugno di ciascun anno, rispettando l'equilibrio del conto di esercizio e, qualora ciò non risultasse possibile, deliberando di ridurre o aumentare le uscite al fine di raggiungere tale obiettivo;
- c) Predisporre ed approvare la bozza del bilancio consuntivo di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) Eleggere il Presidente ed il Vice Presidente secondo l'art. 25;
- e) Stipulare eventuali convenzioni con sanitari ed Enti, pubblici e privati, che abbiano scopo di cura, prevenzione e riabilitazione, nei casi previsti dal Regolamento, e con strutture amministrative per la gestione delle attività di segreteria;
- f) Curare la gestione amministrativa dell'Associazione, nel rispetto delle seguenti regole:
  - Il servizio di amministrazione può essere gestito internamente ovvero con modalità di outsourcing da una apposita segreteria dedicata (la "Segreteria" dell'Associazione), che

opera sulla base di un contratto di servizio, i cui termini e condizioni sono approvati dal Consiglio Direttivo;

- Il contratto di servizio che regola il rapporto fra la Segreteria e l'Associazione di cui al punto che precede contiene un tariffario per le prestazioni della Segreteria, formulato sulla base di un costo mensile per ogni beneficiario gestito dalla Segreteria per il periodo di validità del contratto.
  - Le spese di gestione ordinaria della Segreteria, personale compreso, sono a carico dei soci sostenitori. È altresì previsto un concorso diretto da parte dell'Associazione medesima, che ne pattuisce l'ammontare all'interno del contratto di servizio, per quanto attiene alla copertura degli specifici costi relativi alla gestione dei soci beneficiari in pensione e loro assimilati. In caso di recesso o venir meno per qualsiasi motivo dei soci sostenitori, le spese di gestione della Segreteria saranno integralmente a carico dell'Associazione.
- g) Elaborare le proposte di modifica di Statuto e Regolamento e presentarle con il proprio parere e adeguata motivazione all'Assemblea;
- h) Deliberare sui poteri di firma, anche di eventuali procuratori speciali;
- i) Adottare il provvedimento previsti dagli artt. 10 e 11;
- j) Deliberare sull'ammissione di nuovi soci beneficiari e sostenitori, in conformità allo Statuto, e sulla loro esclusione;
- k) Definire le modalità di conservazione dei dati personali, sensibili e non, secondo le disposizioni vigenti in relazione all'attività sanitaria del Fondo.

#### ART. 25 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, tra i componenti del medesimo, a maggioranza. La carica ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo di espressione. La carica è rinnovabile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma dovrà senza indugio convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.



Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti del medesimo, a maggioranza. La carica ha durata pari a quella del Consiglio Direttivo di espressione. La carica è rinnovabile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, con i poteri che gli verranno assegnati opportunamente dal Consiglio Direttivo in caso di attività che non riguardino l'ordinaria amministrazione.

#### ART. 26 – ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea degli associati nomina, laddove ciò sia richiesto dalla Legge o per libera determinazione, un Organo di controllo, collegiale o anche monocratico. L'Organo di controllo può essere composto:

- i) da componenti esterni, nominati dall'Assemblea dei Rappresentanti dei Soci su proposta del Consiglio direttivo, in possesso dei requisiti di legge; ovvero
- ii) da membri nominati fra i Soci regolarmente iscritti (purché non facenti parte degli Organi di gestione), previa determinazione del loro numero, secondo la procedura di cui al Regolamento Elettorale.

Esso ha i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su specifici affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro);
- redigere un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

#### ART. 27 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Laddove ciò sia richiesto per Legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale, iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di Revisori Legali dei Conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un diverso soggetto a ciò incaricato.

## **TITOLO V. BILANCI, LIBRI E SCRITTURE**

### **ART. 28 – BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e quello di previsione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio di previsione deve essere redatto rispettando l'equilibrio del conto di esercizio ed assicurando una disponibilità congrua per gli interventi, da parte del Consiglio Direttivo, ove necessario anche attraverso la Riserva Tecnica.

Le condizioni, le misure e le modalità degli interventi del Fondo a favore degli associati sono disciplinate dal Regolamento di Gestione.

Le spese relative al funzionamento del Fondo sono a carico del bilancio dell'Associazione stessa, fatto salvo per quanto attiene le spese di funzionamento della Segreteria in capo ai Soci sostenitori.

### **ART. 29 – LIBRI E SCRITTURE CONTABILI**

L'Associazione tiene libri e scritture contabili previsti dalla vigente normativa applicabile.

In particolare tiene:

- il libro degli associati e delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- il libro dei rappresentanti dei soci e delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei rappresentanti dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

## **TITOLO VI. MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI. ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO, TRASFORMAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE. FORO COMPETENTE.**

### **ART. 30 – MODIFICHE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI**

Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti, la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione sono definite dall'Assemblea dei rappresentanti dei soci in seduta straordinaria.

Con detta modalità sono anche assunte le decisioni relative alla devoluzione del patrimonio, coerenti con le finalità dell'Associazione e non avendo scopo di lucro, in caso di estinzione o scioglimento della stessa.

In caso di liquidazione, l'Assemblea dei rappresentanti dei soci in seduta straordinaria, o in caso di sua inerzia il Presidente del Tribunale di Ivrea, nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compensi.

#### ART. 31 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia concernente l'applicazione dello Statuto e del Regolamento è competente in esclusiva il Foro di Ivrea.

#### ART. 32 – LEGGE APPLICABILE

L'Associazione è retta dal presente Statuto, dai Regolamenti, dalle norme del codice civile, da ogni altra Legge applicabile in materia.

In particolare ogni norma imperativa in materia prevarrà su ogni diversa pattuizione contenuta nel presente Statuto, la quale dovrà ritenersi automaticamente sostituita dalla previsione inderogabile di Legge.